

## MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 757

### MM no. 757 – Richiedente la modifica dell'art.71 del Regolamento comunale di Pura che concerne le condizioni per lavori stradali

Gentile signora Presidente,  
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo la richiesta per la modifica dell'art.71 del Regolamento comunale di Pura che codifica le condizioni che consentono l'esecuzione di lavori su strade comunali.

#### Motivazioni alla base richiesta

Nel corso dell'ultimo quadriennio il Comune ha realizzato diversi risanamenti di strade comunali e si prevede di continuare anche nei prossimi anni con il risanamento e la miglioria di strade comunali sulla base del credito quadro o di crediti puntuali (Via Prüssiana, via Caravell, Brocasg-Pianca, ecc.).



Quando si esegue un risanamento o una miglioria di strade comunali, la Direzione lavori chiede sempre ai vari proprietari di sottostrutture quali ad esempio AIL SA, Calex, Swisscom, se desiderano approfittare dei lavori per intervenire sulle loro infrastrutture, beneficiando dietro compenso degli scavi in corso. Ciò permette di evitare interventi intempestivi magari dopo solo pochi anni dal risanamento della strada. Malgrado questo accorgimento vi è sempre la possibilità che privati o ditte abbiano la necessità di scavare su strade pubbliche per esigenze private e purtroppo non sempre il manto stradale viene ripristinato in maniera ottimale. Le strade del nucleo ne sono un chiaro esempio come dimostra la foto a sinistra.

Foto E. Luvini – concorso fotografico di Pura 2020

Per evitare che le ditte private effettuino dei rappazzi senza rispettare dei criteri minimi di qualità, il Municipio ritiene opportuno dotarsi di normative severe e che impongano delle precise condizioni a coloro che richiedono di intervenire sul manto stradale comunale, specialmente ora che abbiamo molte strade rifatte a nuovo e che sarebbe peccato rovinare.

Per questo motivo ispirandosi alle condizioni generali per lavori sulle strade cantonali (allegato 1), il Municipio ha elaborato un'Ordinanza municipale che ne riprende sostanzialmente i contenuti tecnici da applicare per analogia anche alle strade comunali (allegato 2 – progetto di ordinanza). L'Ordinanza è stata concepita in modo da trattare in un solo testo normativo tutte le possibili problematiche riguardanti le strade comunali ed in particolare:

- Lavori stradali con scavi e ripristino della pavimentazione;
- Segnaletica di cantiere e provvisoria;
- Occupazione del suolo pubblico stradale;
- Transiti con veicoli pesanti;

Si tratta di un testo normativo unico nel suo genere e per questo motivo è stato chiesto un parere alla Sezione Enti Locali per sapere se le condizioni poste dall'Ordinanza reggerebbero in caso di una disputa legale. Ci è stato risposto che l'Ordinanza deve poggiarsi su di un regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale e che conferisca la possibilità al Municipio di imporre i vincoli contenuti nell'Ordinanza, specialmente laddove si parla di tasse d'uso, tasse amministrative, cauzioni e sanzioni.

## **Modifica dell'art.71 del Regolamento comunale – lavori stradali**

Di base l'Ordinanza municipale fa riferimento all'art.71 del Regolamento comunale di Pura, il quale dovrebbe costituire la base legale necessaria. Riportiamo di seguito il testo in vigore:

**Lavori stradali**

### **Art. 71**

<sup>1</sup>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del Municipio.

<sup>2</sup>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Chiaramente l'articolo appare piuttosto scarno rispetto a tutto quanto previsto dall'Ordinanza e quindi andrebbe modificato e completato in modo da fornire una base legale più solida alle disposizioni auspiccate dal Municipio.

Di conseguenza si propone di modificare e completare l'art.71 nel modo seguente:

## Nuovo testo normativo:

Lavori stradali, segnaletica stradale di cantiere, occupazione di strade comunali e transiti di veicoli da cantiere

### Art. 71

<sup>1</sup> Il Municipio disciplina mediante Ordinanza le condizioni per l'ottenimento di autorizzazioni per poter effettuare lavori su strade comunali, posare segnaletica stradale da cantiere, occupare temporaneamente le superfici stradali comunali e transitare con veicoli pesanti.

<sup>2</sup> Per i lavori stradali che comportano scavi o manomissioni del manto stradale, il Municipio stabilisce le prescrizioni tecniche per il ripristino del manto stradale. Al beneficiario dell'autorizzazione può essere richiesta una garanzia per eventuali danni o difetti, calcolata tenendo conto di un importo di CHF 1'000.- per m<sup>2</sup>, fino ad un valore massimo di CHF 20'000. -- .

<sup>3</sup> La segnaletica provvisoria per lavori svolti in prossimità o direttamente su strade comunali necessita di un'autorizzazione, possibilmente coordinata con un eventuale licenza edilizia. Il Municipio stabilisce le condizioni richiamando le disposizioni cantonali e federali applicabili.

<sup>4</sup> Richiamato l'art.45 LCStr (RL 725.100 Legge cantonale sulle strade del 23.03.1983), l'uso delle strade pubbliche comunali per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia. Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione:

- a) la realizzazione, l'ampliamento o il cambiamento di destinazione dell'accesso a fondi privati;
- b) il deposito, anche temporaneo, di materiale;
- c) l'immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
- d) la posa di condotte aeree o sotterranee;
- e) l'occupazione con aree di cantiere;
- f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;
- g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine. Il permesso è subordinato all'obbligo dell'avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull'ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite dall'Ordinanza municipale.

<sup>5</sup> Il Municipio fissa mediante Ordinanza le seguenti tasse entro i limiti indicati:

#### Occupazione temporanea

- |  |  |
|--|--|
| 1. Campo stradale della carreggiata  | min.1.00 e max. 5.00 CHF/giorno x m <sup>2</sup> |
| 2. Campo stradale fuori dalla carreggiata (posteggi, piazzole, ecc.)   | min.1.00 e max. 5.00 CHF/giorno x m <sup>2</sup> |
| 3. Marciapiedi, piazze, isole pedonali   | min.1.00 e max. 5.00 CHF/giorno x m <sup>2</sup> |
| 4. Occupazioni sospese, non appoggiate al suolo (s'intende la proiezione sul sedime della superficie della struttura sovrastante) impalcature a sbalzo, telai di protezione strada o passaggi pedoni, ecc. |  |
| 4.1. campo stradale  |  |
| 4.1.1  | H > 4.5 m'      gratuito                         |
| 4.1.2  | H < 4.5 m'      vedi pto.1+2                     |
| 4.2. marciapiedi   |  |
| 4.2.1  | H > 2.3 m'      gratuito                         |
| 4.2.2  | H < 2.3 m'      vedi pto. 3                      |

### **Posa di condotte**

Acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei e sotterranei e altri condotte min. 10.00 e max. 50.00 CHF/ml  
(escluso il Comune di Pura e coloro che agiscono su suo mandato)

### **Impianti e opere accessorie**

Pozzetti e camere min. 50.00 e max. 400 CHF/pz  
Armadi min. 50.00 e max. 600 CHF/pz  
Cabine telefoniche ed elettriche min. 50.00 e max. 600 CHF/pz

Per tutte le richieste del presente capoverso è inoltre dovuta una tassa amministrativa per l'esame della pratica che varia da un minimo di CHF 10 a un massimo di CHF 2'000 a dipendenza della complessità dell'incarto.

<sup>6</sup> Per il transito su strade comunali di camion o veicoli pesanti è data facoltà al Municipio di concedere una deroga rispetto alla segnaletica stradale in vigore. Le condizioni e le modalità per l'ottenimento del permesso di transito straordinario sono fissate mediante Ordinanza. Il Municipio può richiedere il deposito di una garanzia per coprire i rischi di danni alle proprietà comunali fino a un massimo di CHF 50'000.-. Inoltre, sempre tramite Ordinanza, sono fissate le seguenti tasse per le autorizzazioni eccezionali entro i limiti indicati:

Autorizzazione giornaliera per veicolo autorizzato	min. 5.00 e max. 30.00 CHF
Autorizzazione settimanale per veicolo autorizzato	min. 35.00 e max 210.00 CHF
Autorizzazione mensile per veicolo autorizzato	min. 150.00 e max. 900.00 CHF

<sup>7</sup> Per l'applicazione del presente articolo il Municipio può delegare le sue competenze ai servizi dell'amministrazione comunale.

<sup>8</sup> Le infrazioni alle disposizioni fissate dal Municipio mediante Ordinanza in applicazione del presente articolo, sono punite con la revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché con la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 ss. LOC.

<sup>9</sup> Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

## **Conclusioni**

- Aspetti procedurali e formali

L'approvazione di modifiche di regolamenti è di competenza del Consiglio comunale sulla base dell'art.13 cpv.1 lett. a) LOC. Questo oggetto per essere approvato necessita della maggioranza dei votanti e deve raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale (7).

Si precisa che l'Ordinanza municipale allegata al presente messaggio non è oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale, il quale si esprime solo sulla modifica dell'art.71 del regolamento comunale.

- Aspetti contabili e finanziari

L'approvazione del presente regolamento non comporterà spese per il Comune, ma anzi dovrebbe procurare dei nuovi ricavi legati alle concessioni e alle autorizzazioni straordinarie, difficilmente quantificabili al momento.

- Attribuzione del messaggio alle commissioni del Consiglio comunale

L'esame del presente messaggio municipale è attribuito alla commissione delle petizioni. La commissione della gestione può pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (art.181 cpv.3 lett. b) LOC). Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

- Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 LOC, vi invitiamo a voler

**risolvere:**

1. È approvata la modifica all'art.71 del Regolamento comunale di Pura;
2. La modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali.

Con stima.

**PER IL MUNICIPIO:**

<p><b>Il Sindaco</b> Matteo Patriarca</p> 		<p><b>Il Segretario</b> Andrea Scioli</p> 
---	---	--

Pura, 9 novembre 2020  
Ris. mun. 3873 / 2020

**Allegati:**

- Lavori su strade cantonali – condizioni generali
- Progetto di ordinanza municipale in applicazione del nuovo art.71 del Reg. com.

**Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:**


- Commissione delle petizioni

---

# Lavori sulle strade cantonali

## Condizioni generali

Ufficio del coordinamento dei Centri di manutenzione delle strade cantonali  
ing. Giovanni Simona  
tel 091814 79 71, fax 091 814 79 79, [giovanni.simona@ti.ch](mailto:giovanni.simona@ti.ch)  
Bellinzona, 14 settembre 2009



# Indice

<b><u>INTRODUZIONE</u></b>	<b>1</b>
<b><u>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ABBREVIAZIONI</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1. LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE</u></b>	<b>2</b>
<b><u>2. RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA</u></b>	<b>3</b>
2.1 CONDIZIONI GENERALI	3
2.2 POSA DI INFRASTRUTTURE LONGITUDINALI ALL'ASSE STRADALE	3
2.3 POSA DI INFRASTRUTTURE TRASVERSALI ALL'ASSE STRADALE	3
2.4 SEZIONI DI RIPRISTINO	4
2.5 MARCIAPIEDI	5
2.6 DIMENSIONAMENTO DEGLI STRATI DI PAVIMENTAZIONE	5
2.7 COPERTURE DI POZZI	6
2.8 QUALITÀ DEI MATERIALI MESSI IN OPERA	6
2.9 COLLAUDO	6
2.10 PRESTAZIONI DI GARANZIA	7
<b><u>3. SEGNALETICA PROVVISORIA</u></b>	<b>8</b>
3.1 SERVIZI COMPETENTI PER IL RILASCIO DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA	8
3.2 CONDIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA	8
<b><u>4. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (STRADE)</u></b>	<b>12</b>
4.1 CONDIZIONI GENERALI	12
4.2 L'AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CONDOTTE	12
4.3 RESPONSABILITÀ E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE	13
4.4 TASSE AMMINISTRATIVE E TASSE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	13
<b><u>ALLEGATI</u></b>	<b>15</b>
INDIRIZZI	15
PIANO DEI SETTORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CANTONALI	16
ELENCO DEI MUNICIPI CON DELEGA DIPARTIMENTALE PER LA SEGNALETICA STRADALE	17

## Introduzione

Tutti i lavori di terzi sulle strade cantonali, che necessitano di un'occupazione della carreggiata, devono essere coordinati tra di loro sia a livello di pianificazione sia di organizzazione dell'intervento.

I Centri di manutenzione delle strade cantonali sono i referenti per i privati che intendono eseguire dei lavori sulla carreggiata. Essi coordinano con i vari servizi cantonali l'autorizzazione per l'apertura del cantiere, la posa della segnaletica provvisoria, l'occupazione del demanio pubblico e definiscono le modalità per il ripristino della strada.

Questo documento ha lo scopo di informare sulle Leggi vigenti, sulla procedura di autorizzazione e sulle condizioni generali da rispettare.

## Documenti di riferimento e abbreviazioni

### Leggi

- |  |         |
|--|---------|
| • Legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01)   | LCStr   |
| • Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21)   | OSStr   |
| • Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (RS 832.311.141) | OLCostr |
| • Legge cantonale sulle strade (7.2.1.2)   | LStr    |
| • Legge sul demanio pubblico (9.4.1.1)   | LDP     |
| • Legge edilizia (7.1.2.1)   | LE      |

### Norme(\*)

- SIA 118 Condizioni generali per l'esecuzione di lavori
- SN VSS 640 420 Pavimentazioni bituminose – norma di base
- SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione
- SN VSS 640 431 Pavimentazioni bituminose - esigenze
- SN VSS 640 535 Lavori di scavo – prescrizioni per l'esecuzione
- SN VSS 640 538 Lavori di scavo – prescrizioni amministrative
- SN VSS 640 731 Manutenzione delle pavimentazioni – lavori di riparazione
- SN VSS 640 886 Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie
- Prescrizioni INSAI concernenti la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro

### Abbreviazioni ricorrenti

- |  |           |
|--|-----------|
| • Centro di manutenzione delle strade cantonali                          | CMsc      |
| • Area del supporto e del coordinamento/Uff. degli impianti pubblicitari | Asco/Usip |

---

(\*) L'elenco riporta unicamente le principali norme applicate e si riferisce all'ultima versione pubblicata



## I. La procedura di autorizzazione

La domanda di apertura del cantiere deve essere presentata al Centro di manutenzione di zona almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando l'apposito formulario C31F99 ottenibile presso il Centro di manutenzione stesso o scaricabile da internet allo sportello della Divisione delle costruzioni ( [www.ti.ch/dc](http://www.ti.ch/dc) ).

Per eseguire i lavori su strada cantonale l'istante deve possedere un'autorizzazione a costruire (licenza edilizia o altra autorizzazione rilasciata nell'ambito di procedure d'approvazione federali o cantonali).

Per la posa sotto le strade cantonali di infrastrutture che non necessitano di un'autorizzazione a costruire, l'istante deve comunque ottenere un'autorizzazione tecnica e di occupazione del suolo pubblico come meglio descritto al punto 4.2 del presente documento.

Nei comuni con la delega per la gestione della segnaletica stradale (cfr. allegato "Elenco dei Municipi con delega dipartimentale per la segnaletica stradale") l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità comunale anche per le strade cantonali. Il formulario C31F99 con la firma del Centro di manutenzione e le condizioni di ripristino della carreggiata deve essere presentato al servizio comunale competente.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando:

- Il richiedente non è in possesso della necessaria autorizzazione a costruire.
- Il richiedente vuole posare le proprie infrastrutture sotto un tratto di strada cantonale pavimentato da meno di 5 anni.
- L'intervento può/deve essere coordinato con altri interventi di aziende o Enti pubblici.
- Il richiedente non da sufficienti garanzie sul rispetto delle condizioni di ripristino o del programma dei lavori.
- Si oppongono interessi pubblici predominanti.

## 2. Ripristino della carreggiata

### 2.1 Condizioni generali


Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidate a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. Il nome della ditta deve essere indicato nel formulario di autorizzazione (C31F99).

Salvo indicazioni contrarie del Centro di manutenzione i ripristino sono eseguiti sempre in due fasi: nella prima fase lo strato bituminoso portante è posato provvisoriamente fino alla quota della pavimentazione esistente, nella seconda fase (8/12 mesi dopo il primo intervento) si fresa lo strato portante e si posa la pavimentazione di scorrimento.

### 2.2 Posa di infrastrutture longitudinali all'asse stradale

Di principio il nuovo manto d'usura deve essere esteso ad almeno metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione del ciglio e l'asse stradale. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottima cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione.

Esecuzione corretta



Esecuzione non ammessa




Figura 1

### 2.3 Posa di infrastrutture trasversali all'asse stradale

I tagli della pavimentazione devono essere effettuati il più possibile perpendicolari all'asse stradale. Qualora è necessario eseguire più tagli ravvicinati il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo.

Esecuzione corretta



Esecuzione non ammessa




Figura 2

## 2.4 Sezioni di ripristino

La misura minima della fossa di posa delle infrastrutture (valore 'b') è determinata dal beneficiario dell'autorizzazione in base alle proprie esigenze, alla dimensione delle infrastrutture, alla profondità di scavo, al metodo di scavo eccetera. Il beneficiario è inoltre responsabile dell'applicazione delle disposizioni dell'OLcostr capitolo 5 e di tutte le norme riconosciute in Svizzera sulla sicurezza dei lavoratori e del cantiere durante i lavori di costruzione di scavi, e pozzi.

Le misure minime di ripristino della carreggiata dipendono dalla profondità dello scavo e dalla larghezza della fossa:

- Misto granulare e pavimentazione portante:  
La larghezza minima di ripristino dipende dalla profondità di scavo (vedi figura 3).  
Il valore di "R" è diminuito di 30cm
- Pavimentazione di scorrimento  
La larghezza di ripristino è stabilita dal valore "R"




Figura 3

Se il valore " $\Delta$ " della distanza tra il rappezzo e il bordo stradale è inferiore a 50cm la pavimentazione di scorrimento deve essere estesa fino al ciglio.

Quando le infrastrutture sono posate parallelamente all'asse stradale vale inoltre la regola scritta al paragrafo 2.2.

## 2.5 Marciapiedi

Di regola dopo la posa delle infrastrutture la pavimentazione bituminosa deve essere ripristinata su tutta la larghezza del marciapiede.

Esecuzione corretta





Figura 4

Esecuzione non ammessa



## 2.6 Dimensionamento degli strati di pavimentazione

Gli strati di pavimentazione sono determinati dal tipo di strada e dalla classe di traffico secondo la norma "SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione". Le sezioni standard per le strade cantonali sono riprodotte nella tabella sottostante. Lo standard vale per tutti i ripristini indipendentemente dalla pavimentazione esistente prima dell'apertura dello scavo.

TIPO DI STRADA	MARCIAPIEDE E PISTE CICLABILI	STRADE CANTONALI PRINCIPALI											
		STRADE CANTONALI SECONDARIE											
Traffico ponderante equivalente giornaliero medio TF	≤ 30	> 30 ..... 100			> 100 ..... 300			> 300 ..... 1'000			> 1'000 ..... 3'000		
Classe di traffico	T1 molto leggero	T2 leggero			T3 medio			T4 pesante			T5 molto pesante		
Ripartizione degli strati di pavimentazione	50 AC 11  variante in caso d'accesso veicolare sul marciapiede  45 25 AC 8 AC T 16	30 70 AC 8 AC T 22			30 100 AC 8 AC T 22			30 70 AC B 22 AC T 22			30 90 100 AC B 22 AC T 22		
Spessore totale pavlmentazione	50/70 mm	100 mm			130 mm			170 mm			220 mm		
Esigenze fondazione secondo SN 640 585	Me1 ≥ 80 MN/m²	Me1 ≥ 100 MN/m²			Me1 ≥ 100 MN/m²			Me1 ≥ 100 MN/m²			Me1 ≥ 100 MN/m²		
Sollecitazione climatica	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C		
Tipo di miscela in funzione alla:	L L N	L N N	N N S	N N S	N S S	N S S	N S S	N S H	S S H	S S H	S H H		
Sollecitazione normale	L L N	L N N	N N S	N N S	N S S	N S S	N S S	N S H	S S H	S S H	S H H		
Sollecitazione particolare	L L N	L N N	N N S	N N S	N S S	N S S	N S S	N S H	S S H	S S H	S H H		

**Condizione climatica:**

A = Alte quote, p.es. > 800 m , temperature particolarmente basse  
B = Condizioni climatiche medie  
C = Forte insolamento, temperature particolarmente elevate

La definizione di una **sollecitazione particolare** è indicata al pto 21,2 della SN 640 430. Esempio casi di sollecitazioni particolari (indipendentemente dalle classi di traffico):

- davanti agli impianti semaforici in generale nelle zone di frenate (stop),
- nelle zone arresto bus,
- sulle piazze di sosta,
- sulle piazze di trasporto e deposito di veicoli pesanti.

## 2.7 Coperture di pozzi

Tutti gli elementi di copertura dei pozzi devono appartenere alla classe determinata dal luogo di posa sulla carreggiata stradale o sul marciapiede (SN 640 366 evacuazione delle acque, dispositivi di chiusura”):

### Classe D400

Per tutti i dispositivi di copertura installati sulla via di circolazione, sulle corsie d'emergenza e nelle aree dove è presumibile la circolazione o la fermata di ogni tipo di veicolo ammesso alla circolazione.

### Classe C250

Per i dispositivi di copertura installati contro una bordura o un muro di controriva fino a un massimo di 50 cm dal bordo della carreggiata.

### Classe B125

Per tutti i dispositivi installati sui marciapiedi non transitabili e le aree pedonali.

## 2.8 Qualità dei materiali messi in opera

Le miscele bituminose e i misti granulari devono provenire da un impianto certificato e riconosciuto dal Cantone.

I Centri di manutenzione delle strade cantonali possono chiedere al beneficiario dell'autorizzazione di dimostrare l'origine dei materiali e di consegnare le relative certificazioni.

Per le miscele bituminose è inoltre applicabile il documento “Concetto di garanzia della qualità, miscele bituminose compattate e aggregati per Strade Cantonali” edito dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento e scaricabile da internet al sito [www.ti.ch/commesse](http://www.ti.ch/commesse)

Le basi per stabilire le prove sulla qualità dei materiali messi in opera sono le norme SN-VSS in vigore, ed in particolare la Norma SN-VSS 640 434 "Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés".

In casi particolari, quale condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione di apertura del cantiere, Il Centro di manutenzione può chiedere un piano di controllo della qualità indipendentemente dai quantitativi di miscela e misto granulare posati.

Le prove sono a carico del beneficiario e i risultati devono essere consegnati prima del collaudo finale.

## 2.9 Collaudo

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Centro di manutenzione delle strade cantonali di zona la fine dei lavori.

Il Centro di manutenzione si riserva un termine di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione per inoltrare le proprie osservazioni o richiedere un sopralluogo tecnico. In assenza di osservazioni l'opera è ritenuta accettata.

## **2.10 Prestazioni di garanzia**

Il Beneficiario dell'autorizzazione risponde verso lo Stato delle prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori".

Per il periodo di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. in particolare si ricordano i seguenti articoli:

Art.172

Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni.

Art. 180

I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un'opera (o di parte di essa).

I diritti concernenti difetti che l'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.

I Centri di manutenzione possono chiedere al beneficiario dell'autorizzazione una garanzia per difetti (assicurazione bancaria) a favore dello Stato fino ad un valore massimo di Fr. 20'000.-- .

## **3. Segnaletica provvisoria**

### **3.1 Servizi competenti per il rilascio della segnaletica provvisoria**

La segnaletica provvisoria è ordinata con l'autorizzazione di cantiere dai seguenti servizi cantonali (\*):

- per cantieri con una durata inferiore ai 60 giorni il Centro di manutenzione strade cantonali di zona;
- per i cantieri con una durata superiore ai 60 giorni l'Area del supporto e del coordinamento, ufficio segnaletica e impianti pubblicitari;

### **3.2 Condizioni generali per la segnaletica**

#### **Condizioni relative al programma dei lavori**

01. Con la domanda di autorizzazione il beneficiario deve presentare un programma dei lavori. Le fasi dell'intervento devono essere ridotte al minimo indispensabile. Il beneficiario si impegna a programmare accuratamente l'intervento prevedendo tutti i lavori e i possibili imprevisti. I tempi autorizzati di occupazione della carreggiata sono vincolanti.

In caso di ritardo il beneficiario deve tempestivamente informare il Centro di manutenzione delle strade cantonali e adottare a proprie spese i provvedimenti per recuperare il tempo perso.

02. Le richieste di estensione dell'autorizzazione giustificate per ragioni straordinarie e indipendenti dalla volontà del beneficiario saranno accettate solo se la situazione lo permette. In ogni caso, la domanda di prolungo deve essere inoltrata al Centro di manutenzione delle strade cantonali competente almeno 20 (venti) giorni prima della data di scadenza con i documenti giustificativi.

#### **Condizioni di esercizio**

10. Il beneficiario deve attenersi scrupolosamente agli schemi della segnaletica allegati alla decisione di autorizzazione.
11. Tutta la segnaletica esposta e in contrasto con la decisione di autorizzazione deve essere neutralizzata mediante mascheramento e ripristinata al termine dei lavori.
12. Eventuali restrizioni di velocità, su tutte le aree aperte alla circolazione di veicoli, devono essere autorizzate dall'ASCo/Usip.

---

(\*) nei comuni con la delega per l'approvazione della segnaletica provvisoria, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità comunale anche per le strade cantonali. L'istante dovrà presentare la richiesta al Comune allegando il formulario C31F99 con la firma del Centro di manutenzione e le condizioni di ripristino della carreggiata (vedi capitolo 1)

13. L'esposizione di cartelli pubblicitari non autorizzati è vietata
14. Di notte o quando le condizioni di luminosità lo richiedono, i segnali, le delimitazioni e tutti gli impianti connessi, devono essere illuminati con luci gialle anabbaglianti, non intermittenti (cfr. condizioni fissate dalle norme SN 640 886 emesse dalla VSS).
15. Qualora la situazione lo richiedesse, la circolazione deve essere regolata manualmente con apposite palette da personale qualificato (art.66 OSStr), secondo le direttive della Polizia del traffico (art.67 OSStr).
16. Gli accessi alle singole proprietà devono essere garantiti; per la circolazione dei pedoni devono essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie.

### **Condizioni di posa**

20. I segnali dovranno essere del tipo normale, con fondo ad alta riflettanza HIP (classe di riflettanza R2) , puliti e di dimensioni uniformi, in osservanza dell'art. 102 OSStr.
21. I supporti dei segnali devono essere puliti e le stadiie bianco/rosse munite di targhette rifrangenti. La posa deve rispettare le condizioni fissate dal capitolo 10 OSStr.
22. Le demarcazioni devono essere tracciate come descritto nelle specifiche norme VSS.
23. Al termine dei lavori tutti i segnali asportati devono essere ricollocati nella medesima posizione e quelli danneggiati per cause dovute al cantiere devono essere sostituiti a spese del beneficiario dell'autorizzazione.
24. Le demarcazioni definitive devono essere ripristinate a spese del beneficiario dalla ditta specializzata facente capo al Centro di manutenzione delle strade cantonali di zona.
25. L'area di cantiere deve essere impedita alla circolazione mediante barriere tipo New Jersey o transenne di stadiie bianco/rosse munite di targhette rifrangenti, con illuminazione a collana di luci gialle non intermittenti. Fuori degli orari di lavoro l'accesso al cantiere deve essere completamente impedito.  
L'impiego dei sacchi di sabbia per zavorrare le barriere è vietato.
26. Sono applicabili la norma SN 640 886 e le direttive Usip (quarta edizione del luglio 2002). Le direttive sono ottenibili presso l'ufficio Usip di Bellinzona.

### **Condizioni per la posa dei semafori di cantiere**

30. Per i semafori di cantiere si applicano le istruzioni edite dalla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento "Procedura per la concessione e regolamentazione di un semaforo di cantiere, versione 1.2, luglio 2005" ottenibile presso i Centri di manutenzione o dall'Asco/Usip a Bellinzona;
31. I semafori devono essere programmati in base ai flussi di traffico effettivi (per esempio, mattina, sera, durante il giorno, a mezzogiorno e giorni feriali / festivi, ecc.).



32. Tutti gli impianti semaforici devono essere equipaggiati con il radar per il comando automatico del traffico. Il Radar deve essere implementato ai programmi di gestione dell'impianto per anticipare il segnale verde durante le fasce orari con poco traffico.
33. in presenza di linee di trasporto pubblico urbano è richiesta la posa dei rilevatori di priorità dei mezzi pubblici.
34. In casi particolari (es. flusso circolatorio elevato da una sola direzione causato da un evento straordinario non prevedibile) i semafori devono essere regolati manualmente.
35. Le immissioni laterali, devono essere completate con impianti coordinati con quelli principali.
36. Sugli apparecchi dovrà figurare il nominativo del responsabile delle riparazioni in caso di guasto o per le necessita di Polizia.  
Il responsabile della sorveglianza dovrà essere reperibile 24 ore su 24, compreso i giorni non lavorativi (tempo massimo ammesso per l'intervento: 1 ora).  
Qualora il responsabile non fosse reperibile, il CMsc di zona o la Polizia possono intervenire e sostituire l'impianto, le spese dell'intervento e l'eventuale contravvenzione saranno addebitate al beneficiario dell'autorizzazione.

### **Condizioni per l'impiego di agenti di sicurezza**

40. I Centri di manutenzione possono chiedere la presenza di un agente di sicurezza privato che garantisce la fluidità della circolazione durante alcune ore della giornata. Il beneficiario deve rivolgersi ad una ditta di sicurezza autorizzata ad operare in Ticino.
41. L'impiego degli agenti deve essere preventivamente autorizzato dalla Polizia, la quale darà le istruzioni di proprie competenza e sorveglierà il servizio.

### **Obbligo di osservare le prescrizioni dell'autorizzazione**

50. La decisione di autorizzazione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere e devono essere esibite su richiesta dell'autorità di vigilanza (Usip, CMsc di zona e Polizia).
51. La mancata osservanza delle condizioni della decisione di autorizzazione comporterà l'adozione degli estremi penali giusta gli art. 98 LCStr, 114 OSStr e/o 292 CPS - che recitano:
  - (art. 98 LCStr) *"Chiunque, intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale e chiunque, intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione, chiunque non avverte la polizia di avere danneggiato un segnale, chiunque pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità, è punito con l'arresto o con la multa";*

- (art. 114 OSStr) *"L'imprenditore o la persona responsabile della segnaletica di un cantiere che viola le disposizioni della presente ordinanza (n.d.r. OSStr) è punito con l'arresto o con la multa";*
  
- (art. 292 CP) *"Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".*

## 4. Occupazione del suolo pubblico (strade)

### 4.1 Condizioni generali

L'uso delle strade per scopi diversi da quelli della circolazione è regolamentato dalla Legge cantonale sulle strade e dalla Legge sul demanio pubblico:

*Art.45 Lstr. <sup>1</sup>L'uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un permesso speciale, se è conforme alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.*

*<sup>2</sup>È in particolare subordinato a permesso: il deposito, anche temporaneo, di materiale; l'apertura, l'ampliamento o la modificazione, anche soltanto dell'uso, degli accessi ai fondi; la costruzione di diramazioni stradali; l'immissione di acque nelle canalizzazioni della strada; l'attraversamento con condotte aeree o sotterranee; l'occupazione con costruzioni, ecc.*

*<sup>3</sup>Il permesso è subordinato all'obbligo dell'avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e a ogni altra condizione confacente al caso particolare.*

*<sup>4</sup>Mutando le circostanze, l'autorità può modificare il permesso, o anche revocarlo, senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.*

*<sup>5</sup>Le tasse per l'uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti comunali.*

*Art. 10 LDP <sup>1</sup>L'uso speciale del demanio pubblico è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale.*

*<sup>2</sup>L'uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione e l'uso più intenso e durevole a concessione. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate mediante decisione o un contratto di diritto amministrativo.*

### 4.2 L'autorizzazione per la posa di condotte

La posa di nuove condotte sotto il campo stradale è subordinata all'obbligo di ottenere un permesso tecnico e un'autorizzazione demaniale (cfr. punto 4.1 - art. 45 LStr e art. 10 LDP).

Entrambe le approvazioni sono rilasciate in maniera coordinata nell'ambito della procedura d'autorizzazione di lavoro sulle strade cantonali. Tuttavia, gli interventi che comportano l'apertura di cantieri di lunga durata o la posa di infrastrutture importanti, devono preventivamente ottenere un preavviso tecnico della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio al più tardi sei mesi prima dell'inizio dei lavori.

L'autorizzazione d'uso del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario; in caso di necessità giustificata da motivi di interesse pubblico lo Stato si riserva il diritto di chiedere la rimozione completa e/o lo spostamento delle condotte autorizzate presenti su suolo demaniale (art.45 cpv 4 LStr.) senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.

In caso di lavori dello Stato che potrebbero interessare le infrastrutture posate, la beneficiaria sarà tempestivamente avvisata affinché possa adottare, se del caso, gli

opportuni provvedimenti atti ad evitare perturbazioni e interruzioni del servizio. Gli oneri di tali eventuali provvedimenti saranno a carico della beneficiaria.

La stessa è tenuta a garantire a sue spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni federali e cantonali concretamente applicabili. Ad essa competono inoltre i relativi controlli come pure la manutenzione ineccepibile delle opere realizzate.

Su richiesta dei servizi dello Stato la beneficiaria è tenuta ad informarlo in ogni tempo sull'ubicazione e la natura dei propri impianti che si trovano sulla proprietà demaniale.

### **4.3 Responsabilità e garanzia di buona esecuzione**

#### **Responsabilità**

Il beneficiario dell'autorizzazione per lavori sulle strade cantonali è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione al cantiere o alle opere da lui eseguite sulla proprietà dello Stato. In particolare egli assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per i danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera.

Restano inoltre riservati i diritti dei terzi. In particolare, Lo Stato non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti.

Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

#### **Garanzia di buona esecuzione**

Quando l'intervento provoca disagi importanti alla circolazione o quando sussistono problemi di coordinamento tra vari cantieri o quando è necessario garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione (in particolare del programma dei lavori), il Centro di manutenzione può chiedere una garanzia bancaria a prima richiesta a favore dello Stato per coprire i rischi di insolvibilità o inadempienza del richiedente.

L'importo da garantire sarà determinato proporzionalmente all'entità dell'intervento sulla strada cantonale.

### **4.4 Tasse amministrative e tasse per l'occupazione del suolo pubblico**

La procedura di autorizzazione per esecuzione di lavori sulla strada cantonale è sottoposta al pagamento di una tassa amministrativa per l'esame della domanda e il rilascio degli atti che varia da un minimo di fr. 10.-- ad un massimo di fr. 2'000.-- a dipendenza della complessità dell'incanto (art. 28 della Legge di procedura per le cause amministrative, LPamm) e a una tassa per l'occupazione del suolo pubblico (art.11 Regolamento sul demanio pubblico, RDP) le cui principali tariffe sono indicate nella pagina seguente.

## OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1	campo stradale carreggiata			
	1.1	strada principale	Fr./giorno x m2	1.00
	1.2	strada secondaria	Fr./giorno x m2	0.60
2	campo stradale fuori della carreggiata: allargamenti laterali, posteggi, piazzole, ecc.			
	2.1	strada principale	Fr./giorno x m2	0.50
	2.2	strada secondaria	Fr./giorno x m2	0.30
3	marciapiedi, piazze e isole pedonali			
	3.1	strada principale	Fr./giorno x m2	1.00
	3.2	strada secondaria	Fr./giorno x m2	0.60
	3.3	ponteggi con sotto passaggio pedoni *		
		3.3.1 strada principale	Fr./giorno x m2	0.50
		3.3.2 strada secondaria	Fr./giorno x m2	0.30
4	occupazioni sospese, non appoggiate al suolo * impalcature a sbalzo, telai di protezione strada o passaggi pedoni, ecc.			
	4.1	campo stradale		
		4.1.1 H > 4.5 m'		Gratis
		4.1.2 H < 4.5 m'		Vedi punti 1 e 2
	4.2	marciapiedi		
		4.2 H > 2.3 m'		Gratis
		4.3 H < 2.3 m'		vedi punto 3

## APERTURE CAMERE

solo tassa amministrativa senza distinzione tipo di strada			
	coperchi fino a 1m2	Fr.	200.00
	coperchi > 1m2	Fr./m2	200.00

## CONDOTTE

senza distinzione tipo di strada			
acqua potabile canalizzazioni cavi aerei e sotterranei		Fr./m	15.00

## IMPIANTI E OPERE ACCESSORIE

senza distinzione tipo di strada			
pozzetti e camere		Fr./pz	200.00
armadi		Fr./pz	300.00
cabine telefoniche ed elettriche		Fr./pz	400.00

## APPOGGI A OPERE STRADALI Autorizzato solo in casi speciali

senza distinzione tipo di strada			
cinte		Fr./m	20.00
cancelli		Fr./m	20.00
solette		Fr./m	200.00

\* s' intende la proiezione sul sedime della superficie della struttura sovrastante

## **Allegati**

### **Indirizzi**

#### **I Centri di manutenzione delle strade cantonali**

##### Settore 1

Centro di manutenzione delle strade cantonali Mendrisiotto  
via Borromini 1b, 6850 Mendrisio, tel. +41 91 646 31 44 fax +41 91 646 09 67

##### Settore 2

Centro di manutenzione delle strade cantonali Malcantone e Ceresio  
Via Pian Scairolo 1, 6915 Pambio Noranco, tel. +41 91 815 95 01 fax +41 91 815 95 09

##### Settore 3

Centro di manutenzione delle strade cantonali Luganese e Valli  
Serta, 6814 Lamone, tel. +41 91 815 16 51 fax +41 91 815 16 59

##### Settore 4

Centro di manutenzione delle strade cantonali Locarnese Gambarogno e Verzasca  
allo Zandone, 6616 Losone, tel. +41 91 785 49 01 fax +41 91 785 49 19

##### Settore 5

Centro di manutenzione delle strade cantonali Vallemaggia Centovalli e Onsernone  
allo Zandone, 6616 Losone, tel. +41 91 785 49 01 fax +41 91 785 49 19

##### Settore 6

Centro di manutenzione delle strade cantonali Bellinzona Riviera e Valle di Blenio  
via Torrone d'Orza 1, 6710 Biasca, tel. +41 91 862 21 42 fax +41 91 862 15 23


##### Settore 7

Centro di manutenzione delle strade cantonali Leventina  
Pretorio, 6760 Faido, tel. +41 91 875 35 81 fax +41 91 875 35 89

#### **Ufficio della segnaletica e degli impianti pubblicitari**

Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (Asco/Usip)  
via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, tel. +41 91 814 27 77 fax +41 91 814 27 39

## Piano dei settori di manutenzione delle strade cantonali



## Elenco dei Municipi con delega dipartimentale per la segnaletica stradale

---

Agno	Losone
Airolo	Lugano
Arbedo - Castione	Massagno
Ascona	Mendrisio
Avegno - Gordevio	Minusio
Balerna	Morbio Inferiore
Bellinzona	Muralto
Biasca	Paradiso
Bioggio	Sant'Antonino
Brissago	Sementina
Camorino	Sorengo
Capriasca	Torricella - Taverne
Chiasso	Vacallo
Collina d'Oro	
Faido	
Giubiasco	
Gordola	
Ligornetto	
Locarno	





Pura, xxxxxxxxxxxx  
Ris. Mun. del xxxxxxxxxxxx

## ORDINANZA MUNICIPALE PER LAVORI SU STRADE COMUNALI

Il Municipio di Pura, richiamati:

- Legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01)
- Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (RS 741.21)
- Ordinanza federale del DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri (RS 741.211.5)
- Legge cantonale sulle strade (RL 7.2.1.2)
- Legge edilizia (RL 7.1.2.1)
- Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RL 7.4.2.1 – in particolare artt. 5 e 18);
- Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RL 7.4.2.1.1 – in particolare art.25);
- Legge organica comunale (RL 2.1.1.2)
- **L'art.71 del Regolamento comunale di Pura**

E le seguenti norme con valenza giuridica (*l'elenco riporta unicamente le principali norme applicate e si riferisce all'ultima versione pubblicata*):

- SIA 118 Condizioni generali per l'esecuzione di lavori
- SN VSS 640 420 Pavimentazioni bituminose – norma di base
- SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione
- SN VSS 640 431 Pavimentazioni bituminose - esigenze
- SN VSS 640 535 Lavori di scavo – prescrizioni per l'esecuzione
- SN VSS 640 538 Lavori di scavo – prescrizioni amministrative
- SN VSS 640 731 Manutenzione delle pavimentazioni – lavori di riparazione
- SN VSS 640 886 Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie
- Prescrizioni INSAI concernenti la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare i lavori, gli interventi, le manomissioni, i transiti e le occupazioni di strade comunali.

### CAPITOLO 1 - Scopo dell'ordinanza

#### Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'uso di strade comunali ed è composta dai seguenti capitoli:

- Capitolo 2: Lavori stradali con scavi e ripristino della pavimentazione;
- Capitolo 3: Segnaletica di cantiere e provvisoria;
- Capitolo 4: Occupazione del suolo pubblico stradale;
- Capitolo 5: Transiti con veicoli pesanti;
- Capitolo 6: Disposizioni varie

## Capitolo 2: Lavori stradali con scavi e ripristino della pavimentazione

### Art. 2 Ripristino della carreggiata a seguito di lavori e scavi

#### Art. 2.1 Condizioni generali

Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidati a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. Il nome della ditta deve essere indicato nella domanda di autorizzazione.

Di principio per le strade comunali è previsto un unico strato bituminoso. Per casi particolari l'Ufficio tecnico comunale può chiedere che i ripristini vengano eseguiti in due fasi: nella prima fase lo strato bituminoso portante è posato provvisoriamente fino alla quota della pavimentazione esistente, nella seconda fase (8/12 mesi dopo il primo intervento) si fresa lo strato portante e si posa la pavimentazione di scorrimento.

#### Art. 2.2 Posa di infrastrutture longitudinali all'asse stradale

Di principio il nuovo manto d'usura deve essere esteso ad almeno metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione del ciglio e l'asse stradale. Se la strada ha una sola corsia, il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottima cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione.




Figura 1

#### Art. 2.3 Posa di infrastrutture trasversali all'asse stradale

I tagli della pavimentazione devono essere effettuati il più possibile perpendicolari all'asse stradale. Qualora fosse necessario eseguire più tagli ravvicinati, il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo.




Figura 2

#### Art. 2.4 Sezioni di ripristino

La misura minima della fossa di posa delle infrastrutture (valore 'b') è determinata dal beneficiario dell'autorizzazione in base alle proprie esigenze, alla dimensione delle infrastrutture, alla profondità di scavo, il metodo di scavo eccetera. Il beneficiario è inoltre responsabile dell'applicazione delle disposizioni dell'OLcostr capitolo 5 e di tutte le norme riconosciute in Svizzera sulla sicurezza dei lavoratori e del cantiere durante i lavori di costruzione di scavi, e pozzi.

Le misure minime di ripristino della carreggiata dipendono dalla profondità dello scavo e dalla larghezza della fossa:

- Misto granulare e pavimentazione portante:  
La larghezza minima di ripristino dipende dalla profondità di scavo (vedi figura 3).  
Il valore di "R" è diminuito di 30cm
- Pavimentazione di scorrimento:  
La larghezza di ripristino è stabilita dal valore "R"




Figura 3

Se il valore “Δ” della distanza tra il rappezzo e il bordo stradale è inferiore a 50cm la pavimentazione di scorrimento deve essere estesa fino al ciglio.

Quando le infrastrutture sono posate parallelamente all’asse stradale vale inoltre la regola scritta all’ art. 2.2.

### Art. 2.5 Marciapiedi

Di regola dopo la posa delle infrastrutture la pavimentazione bituminosa deve essere ripristinata su tutta la larghezza del marciapiede.

Esecuzione corretta





Figura 4

Esecuzione non ammessa



### Art. 2.6 Dimensionamento degli strati di pavimentazione

Gli strati di pavimentazione sono determinati dal tipo di strada e dalla classe di traffico secondo la norma “SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione”. Le sezioni standard per le strade cantonali sono riprodotte nella tabella sottostante. Lo standard vale per tutti i ripristini indipendentemente dalla pavimentazione esistente prima dell’apertura dello scavo.

Traffico ponderante equivalente giornaliero medio TF	≤ 30	> 30 ..... 100	> 100 ..... 300	> 300 ..... 1'000	> 1'000 ..... 3'000
Classe di traffico	T1 molto leggero	T2 leggero	T3 medio	T4 pesante	T5 molto pesante
Ripartizione degli strati di pavimentazione	<p>variante in caso d'accesso veicolare sul marciapiede</p>				
Spessore totale pavimentazione	50/70 mm	100 mm	130 mm	170 mm	220 mm
Esigenze fondazione secondo SN 640 585	ME1 ≥ 80 MN/m <sup>2</sup>	ME1 ≥ 100 MN/m <sup>2</sup>	ME1 ≥ 100 MN/m <sup>2</sup>	ME1 ≥ 100 MN/m <sup>2</sup>	ME1 ≥ 100 MN/m <sup>2</sup>

### Art. 2.7 Coperture di pozzi

Tutti gli elementi di copertura dei pozzi devono appartenere alla classe determinata dal luogo di posa sulla carreggiata stradale o sul marciapiede (SN 640 366 evacuazione delle acque, dispositivi di chiusura):

Classe D400: Per tutti i dispositivi di copertura installati sulla via di circolazione, sulle corsie d'emergenza e nelle aree dove è presumibile la circolazione o la fermata di ogni tipo di veicolo ammesso alla circolazione.

Classe C250: Per i dispositivi di copertura installati contro una bordura o un muro di controriva fino a un massimo di 50 cm dal bordo della carreggiata.

Classe B125: Per tutti i dispositivi installati sui marciapiedi non transitabili e le aree pedonali.

## **Art. 2.8 Qualità dei materiali messi in opera**

Le miscele bituminose e i misti granulari devono provenire da un impianto certificato e riconosciuto dal Cantone. L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione di dimostrare l'origine dei materiali e di consegnare le relative certificazioni.

Per le miscele bituminose è inoltre applicabile il documento "Concetto di garanzia della qualità, miscele bituminose compattate e aggregati per Strade Cantionali" edito dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento e scaricabile da internet al sito [www.ti.ch/commesse](http://www.ti.ch/commesse)

Le basi per stabilire le prove sulla qualità dei materiali messi in opera sono le norme SNVSS in vigore, ed in particolare la Norma SN-VSS 640 434 "Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés".

In casi particolari, quale condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione di apertura del cantiere, l'Ufficio tecnico comunale può chiedere un piano di controllo della qualità indipendentemente dai quantitativi di miscela e misto granulare posati. Le prove sono a carico del beneficiario e i risultati devono essere consegnati prima del collaudo finale.

## **Art. 2.9 Collaudo**

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tecnico comunale la fine dei lavori. L'Ufficio tecnico si riserva un termine di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione per inoltrare le proprie osservazioni o richiedere un sopralluogo tecnico. In assenza di osservazioni l'opera è ritenuta accettata.

## **Art. 2.10 Prestazioni di garanzia**

Il beneficiario dell'autorizzazione risponde verso il Comune di Pura delle prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori". Per il periodo di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. In particolare, si ricordano i seguenti articoli:

- Art.172: Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni.
- Art.180: I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un'opera (o di parte di essa).

I diritti concernenti difetti che l'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.

L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta per difetti a favore del Comune di Pura. La garanzia è calcolata tenendo conto di un importo di CHF 1'000.- per m2, fino ad un valore massimo di CHF 20'000. -- .

## **Art. 2.11 Penalità**

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza.

## **Capitolo 3: Segnaletica di cantiere e provvisoria**

### **Art. 3.1 Servizi competenti per il rilascio della segnaletica provvisoria**

La segnaletica provvisoria è ordinata con l'autorizzazione di cantiere dall'Ufficio tecnico comunale per lavori svolti su strade comunali. Per tutte le altre strade d'ordine superiore valgono le disposizioni cantonali.

### **Art. 3.2 Condizioni generali per la segnaletica**

1. Le fasi di lavoro dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e, salvo difficoltà imprevedute, i tempi d'esecuzione delle opere dovranno essere rispettati. Eventuali richieste di estensione del termine di consegna dovranno essere inoltrate dalla stazione appaltante, almeno 15 giorni prima della data di scadenza della decisione emanata dall'Ufficio tecnico comunale (UTC).
2. L'impresa esecutrice dovrà osservare scrupolosamente gli schemi di segnaletica. I segnali dovranno essere del tipo normale, con fondo a riflettanza EG, puliti e di dimensioni uniformi, in osservanza dell'art.

102 OSStr. I supporti dei segnali dovranno essere puliti, con stadiie bianco/rosse, muniti di targhette rifrangenti. La posa dovrà rispettare le condizioni fissate dal capitolo 14 OSStr. Di notte, o quando le condizioni di luminosità lo richiedessero, i segnali, le delimitazioni e tutti gli impianti connessi dovranno essere illuminati con luci gialle anabbaglianti, non intermittenti (cfr. condizioni fissate dalle norme SN 640 886).

3. Le demarcazioni dovranno essere tracciate in conformità delle norme VSS relative. La necessità della loro adozione verrà stabilita di volta in volta dalla stazione appaltante. Se necessario sarà sentita la Polizia.
4. Tutta la segnaletica esposta e in contrasto con la presente decisione dovrà essere neutralizzata mediante mascheramento e ripristinata subito al termine dei lavori. Eventuali segnali asportati dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e, quelli danneggiati, sostituiti a nuovo, a spese del danneggiatore. Le demarcazioni dovranno essere ripristinate come in origine per mezzo della ditta specializzata (la verifica dell'idoneità del ripristino della segnaletica e delle demarcazioni è demandato alla Polizia o all'UTC).
5. Gli apparecchi semaforici dovranno essere equipaggiati con radar per comando automatico del traffico. In casi particolari (p. es. flusso circolatorio elevato da una sola direzione) dovranno essere regolati manualmente. Le emissioni laterali sui percorsi regolati con semafori devono essere completate con impianti coordinati con quelli principali. Sugli apparecchi dovrà figurare il nominativo del responsabile delle riparazioni in caso di guasto o per interventi di Polizia. Il responsabile della sorveglianza dovrà essere reperibile 24 ore su 24, compreso i giorni lavorativi (tempo massimo ammesso per l'intervento: 2 ore). Qualora il responsabile non fosse reperibile, l'UTC o la Polizia interverranno a ripristinare o a sostituire l'impianto tramite una ditta specializzata (le relative spese, così come l'eventuale contravvenzione, saranno addebitate di conseguenza).
6. Qualora la situazione lo richiedesse, la circolazione dovrà essere regolata manualmente con apposite palette, da personale qualificato (art. 66 OSStr), secondo le direttive della Polizia del traffico (art. 67 OSStr).
7. L'area di cantiere dovrà essere impedita alla circolazione dei non addetti, mediante vasche tipo New Jersey o transenne di stadiie bianco/rosse munite di targhette rifrangenti, con illuminazione a collana di luci gialle non intermittenti. Fuori dagli orari di lavoro l'accesso al cantiere dovrà essere completamente impedito.
8. Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati; per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie.
9. I comunicati sugli organi di informazione avverranno a opera dell'UTC o per il tramite della Polizia.
10. L'UTC provvederà all'informazione della popolazione residente nella zona, in relazione ai disagi conseguenti ai lavori.
11. Il controllo della idoneità dell'esecuzione della decisione compete alla stazione appaltante. Sono riservati gli interventi dell'UTC e Polizia.
12. L'impiego di corpi di polizia privati dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Polizia comunale, che fornirà le necessarie istruzioni e ne sorveglierà il servizio.
13. La decisione emanata dall'UTC entra in vigore non appena saranno collocati i segnali. Sono riservati i diritti dei terzi e di chiunque altro toccato nei suoi legittimi interessi dai provvedimenti decisi.
14. La decisione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere e dovranno essere esibite su richiesta dell'autorità di vigilanza (UTC e Polizia). La modifica dei programmi di realizzazione delle opere (date di inizio e/o di fine) potrà avvenire solo con il consenso delle parti interessate (la modifica non necessiterà di ulteriore decisione).
15. Le norme SN 640 886 e le direttive emesse dal Municipio fanno sempre e comunque stato in primo luogo.
16. La mancata osservanza delle condizioni della presente decisione comporterà l'adozione degli estremi penali giusti gli artt. 98 LCStr, 114 OSStr e/o 292 CPS. L'UTC può ordinare il rispetto delle presenti disposizioni sotto comminatoria dell'art. 292 CPS.

## **Capitolo 4: Occupazione di suolo pubblico**

### **Art. 4.1 Condizioni generali**

L'uso e l'occupazione delle strade comunali per scopi diversi da quelli della circolazione necessita di un'autorizzazione. È regolamentato dalla Legge cantonale sulle strade e dal Regolamento comunale di Pura:

Richiamato l'art.29 Reg. com. il Municipio delega all'Ufficio tecnico comunale l'applicazione delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni non si applicano per i casi di uso di suolo pubblico per l'organizzazione di feste o manifestazioni da parte di associazioni non lucrative con sede a Pura.

### **Art. 4.2 Autorizzazione per la posa di condotte**

La posa di nuove condotte sotto il campo stradale è subordinata all'obbligo di ottenere un permesso tecnico e un'autorizzazione per uso di beni amministrativi (cfr. punto 4.1 - art. 45 LStr e art. 54 Reg.com.). Entrambe le approvazioni sono rilasciate in maniera coordinata nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia.

L'autorizzazione d'uso del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario; in caso di necessità giustificata da motivi di interesse pubblico il Comune si riserva il diritto di chiedere la rimozione completa e/o lo spostamento delle condotte autorizzate presenti su suolo comunale (art.45 cpv. 4 LStr.) senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.

In caso di lavori del Comune che potrebbero interessare le infrastrutture posate, il beneficiario sarà tempestivamente avvisato affinché possa adottare, se del caso, gli opportuni provvedimenti atti ad evitare perturbazioni e interruzioni del servizio. Gli oneri di tali eventuali provvedimenti saranno a carico del beneficiario. Lo stesso è tenuto a garantire a sue spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni federali, cantonali e comunali concretamente applicabili. Ad esso competono inoltre i relativi controlli come pure la manutenzione ineccepibile delle opere realizzate.

Su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale il beneficiario è tenuto ad informarlo in ogni tempo sull'ubicazione e la natura dei propri impianti che si trovano sulla proprietà comunale.

### **Art. 4.3 Responsabilità e garanzia di buona esecuzione**

#### **Responsabilità**

Il beneficiario dell'autorizzazione per lavori sulle strade comunali è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione al cantiere o alle opere da lui eseguite sulla proprietà del Comune. In particolare, egli assume per conto dello Comune la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per i danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera.

Restano inoltre riservati i diritti dei terzi. In particolare, il Comune non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti. Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

#### **Garanzia di buona esecuzione**

Quando l'intervento provoca disagi importanti alla circolazione o quando sussistono problemi di coordinamento tra vari cantieri o quando è necessario garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione (in particolare del programma dei lavori), l'Ufficio tecnico comunale può chiedere una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore del Comune per coprire i rischi di insolvibilità o inadempienza del richiedente. L'importo da garantire sarà determinato proporzionalmente all'entità dell'intervento sulla strada comunale.

### **Art. 4.4 Tasse amministrative e tasse per l'occupazione del suolo pubblico**

La procedura di autorizzazione per esecuzione di lavori sulla strada comunale è sottoposta al pagamento di una tassa amministrativa per l'esame della domanda e il rilascio degli atti che varia da un minimo di CHF 10 ad un massimo di CHF 2'000 a dipendenza della complessità dell'incarto (art.116 LOC) e a una tassa per l'occupazione del suolo pubblico (art.62 Reg.com Pura) le cui tariffe sono indicate di seguito:

### **Occupazione temporanea** (in aggiunta alla tassa amministrativa)

1. Campo stradale della carreggiata	CHF/giorno x m2	1.00
2. Campo stradale fuori dalla carreggiata (posteggi, piazzole, ecc.)	CHF/giorno x m2	1.00
3. Marciapiedi, piazze, isole pedonali	CHF/giorno x m2	1.50
4. Occupazioni sospese, non appoggiate al suolo (s'intende la proiezione sul sedime della superficie della struttura sovrastante) impalcature a sbalzo, telai di protezione strada o passaggi pedoni, ecc.		
4.1. campo stradale		
4.1.1	H> 4.5 m'	Gratis
4.1.2	H< 4.5 m'	Vedi pto.1+2
4.2. marciapiedi		
4.2.1	H> 2.3 m'	Gratis
4.2.2	H< 2.3 m'	Vedi pto. 3

### **Condotte** (in aggiunta alla tassa amministrativa)

Per acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei e sotterranei e altri condotte (escluso il Comune di Pura e coloro che agiscono su suo mandato)	CHF/ml	30.00
---	--------	-------

### **Impianti e opere accessorie** (in aggiunta alla tassa amministrativa)

Pozzetti e camere	CHF/pz	200.00
Armadi	CHF/pz	300.00
Cabine telefoniche ed elettriche	CHF/pz	400.00

### **Art. 4.5 Penalità**

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza.

## **Capitolo 5: Transiti con veicoli e mezzi pesanti**

### **Art. 5.1 Principio**

Il transito su strade comunali per camion o per automezzi pesanti è regolato dalla segnaletica stradale in vigore indicante il limite massimo di tonnellaggio. L'Ufficio tecnico comunale, per delega municipale, ha la facoltà di concedere deroghe al limite massimo di peso, tramite il rilascio di un'autorizzazione speciale e la relativa tassa.

L'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare.

### **Art. 5.2 Procedura**

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata all'UTC in forma scritta almeno 10 giorni prima del transito. Essa dovrà contenere l'indicazione della/e strada/e comunale/i utilizzate, lo scopo, la durata, il peso dell'automezzo, il numero di targa dell'automezzo.

L'atto di autorizzazione dovrà riportare le informazioni sopra indicate e fornite dal richiedente. La stessa non potrà essere ceduta a terzi e potrà essere vincolata a condizioni particolari.

### **Art. 5.3 Responsabilità e garanzia**

Il titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni della presente ordinanza e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposto dall'atto di autorizzazione. Lo stesso è responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o di terzi. L'Ufficio tecnico può richiedere una prova a futura memoria a carico del richiedente dell'autorizzazione da presentare prima del transito.

In caso di elevata frequenza di transiti (> 2 transiti al giorno) o qualora i transiti si protraessero a lungo nel tempo (> 15 giorni), l'Ufficio tecnico comunale può chiedere una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dello Comune per coprire i rischi di danni alle proprietà comunali, di insolvenza o d'inadempienza del richiedente. L'importo della garanzia è determinato secondo la seguente formula:

$[0.5 \times (20 \text{ CHF} \times \text{metro lineare autorizzato})] + [0.5 \times (1\% \times \text{valore di costruzione dell'opera in cantiere})]$

Ritenuto in ogni caso un importo minimo di CHF 5'000 e massimo di CHF 50'000.-

#### **Art. 5.4 Revoca**

L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di autorizzazione. La revoca non comporta obbligo d'indennità.

#### **Art. 5.5 Tasse**

Autorizzazione giornaliera per veicolo autorizzato	CHF	15.00
Autorizzazione settimanale per veicolo autorizzato	CHF	110.00
Autorizzazione mensile per veicolo autorizzato	CHF	500.00

La tassa è emessa dai servizi dell'amministrazione su indicazione dell'UTC e dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.

#### **Art. 5.6 Eccezioni**

Gli automezzi che effettuano servizi pubblici sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento della tassa.

#### **Art. 5.7 Penalità**

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza, in particolare per la mancata richiesta di autorizzazione di transito.

### **Capitolo 6: Disposizioni varie**

#### **Art. 6.1 Delega all'Ufficio tecnico comunale e reclamo**

L'applicazione della presente Ordinanza è delegata interamente all'Ufficio tecnico comunale, designato quale autorità di vigilanza. Il segretario comunale sorveglia l'operato dell'UTC e può in ogni tempo emanare decisioni in applicazione della presente ordinanza sostituendo l'UTC.

Contro le decisioni adottate dall'UTC e dal Segretario comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 6.2 Concessioni di deroghe da parte del Municipio**

Su istanza scritta del richiedente, il Municipio può concedere deroghe alle disposizioni contenute nei capitoli 2, 4 e 5 della presente Ordinanza, così come l'esonero dal pagamento di tasse.

La deroga è concessa solo in casi eccezionali se vi è un interesse pubblico nel concederla, se è rispettato il diritto superiore e riservati eventuali diritti di terzi.

#### **Art. 6.3 Contravvenzioni**

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi dell'art. 145 e seguenti LOC, riservata l'applicazione di leggi speciali o superiori.

#### **Art. 6.4 Tasse**

Le disposizioni relative alla fissazione di tasse contenute nella presente Ordinanza prevalgono su eventuali analoghe disposizioni fissate in altre Ordinanze municipali.



## **Art. 6.5 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entrerà in vigore al termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale. Le presenti disposizioni si applicano anche ai cantieri già esistenti, ritenuto che le tasse saranno calcolate solo a partire dal termine della pubblicazione.

La pubblicazione è prevista dal        al        .

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine del periodo di pubblicazione, nonché per ogni decisione su reclamo adottata dal Municipio. Ad eventuali ricorsi non sarà concesso l'effetto sospensivo.

Pura, il gg.mm.aaaa

**Il Sindaco**  
**Matteo Patriarca**

**PER IL MUNICIPIO:**



**Il Segretario**  
**Andrea Sciolli**